

AUTOVETTURE AD USO UFFICIO OPPORTUNITA' FISCALI E LIMITI DI IMPIEGO

Negli ultimi mesi si è registrato molto interesse sulle auto immatricolate ad uso "ufficio mobile". E' pienamente comprensibile visti i notevoli vantaggi fiscali che consentono; riteniamo tuttavia che sia necessario affrontare il problema con sufficiente prudenza anche alla luce di un recente pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate.

COSA SONO LE AUTOVETTURE AD USO "UFFICIO MOBILE"

Il Codice della Strada prevede 5 categorie di veicoli:

- ▶ autovetture (trasporto di persone con un massimo di 9 posti);
- ▶ autoveicoli ad uso promiscuo (immatricolazione non più possibile dall'1.10.1998);
- ▶ autoveicoli per uso speciale (ad esempio:auto pubblicitarie, ambulatori e laboratori mobili, uso ufficio);
- ▶ autocaravan (trasporto e alloggio permanente di persone);
- ▶ altri autoveicoli tra i quali, anche, gli autocarri.

Le autovetture ad uso "ufficio mobile" appartengono pertanto alla categoria dei veicoli per uso speciale così descritti dal Codice della Strada: "veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone o cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse".

IL TRATTAMENTO FISCALE

L'impiego delle autovetture ad uso "ufficio mobile" consente:

- ▶ **l'integrale detraibilità dell'IVA** naturalmente semprechè queste autovetture vengano impiegate in correlazione con il processo produttivo che genera operazioni imponibili IVA; la integrale deducibilità è **estesa all'acquisto, al leasing, alla locazione nonché alle spese di impiego, custodia, riparazione, manutenzione ed autostrada**. Come si ricorderà per le normali autovetture l'IVA è detraibile invece solo nella misura del 2 per cento (10% del 20%) e solo per acquisto e leasing, escluse tutte le spese di impiego;
- ▶ **l'integrale deducibilità dei costi di acquisto (ammortamento), leasing, locazione e più in generale delle spese di impiego senza limite** alcuno semprechè, naturalmente, il loro uso sia inerente all'attività. Al contrario le normali autovetture comportano una deducibilità al 50% di tutti i costi (80% per agenti e rappresentanti) nel limite massimo di lire 35 milioni (lire 50 milioni per gli agenti e rappresentanti). Non solo ma per gli esercizi 2001 e 2002 l'acquisizione in proprietà o leasing (se di auto nuove) concorrerà anche ai benefici della Tremonti bis.

RIPRODUZIONE VIETATA

Dunque, **purchè correlato ai ricavi imponibili IVA e purchè inerente all'attività**, l'impiego di autovetture ad uso "ufficio mobile" risulta sicuramente più conveniente di quello delle normali autovetture.

LE CONDIZIONI DA RISPETTARE

Innanzitutto non si ha autovettura "ufficio mobile" se non c'è **immatricolazione** con questa categoria. Dunque l'acquisto deve riguardare un autoveicolo con questa specifica immatricolazione.

Secondariamente il veicolo deve possedere **determinate caratteristiche tecniche**. L'Agenzia delle Entrate non chiarisce quali debbano essere queste caratteristiche e pertanto si deve fare riferimento a quanto affermato dal Ministero dei Trasporti in una propria nota del novembre 1999. I veicoli devono:

- ▶ essere **muniti permanentemente delle speciali attrezzature** indispensabili al particolare utilizzo (computer, fax, radio mobile, classificatori, ecc.);
- ▶ avere **un impianto elettrico asservito** alle apparecchiature stesse realizzato con adeguata protezione (Legge 626/94 sicurezza) attestata da certificazione dell'allestitore;
- ▶ avere un numero di posti totali pari a quello dei sedili anteriori con il **divieto di occupare durante la marcia i sedili posteriori** che possono comunque essere quelli dell'allestimento originale purchè compatibili con l'arredamento complessivo; sui mezzi stessi, infatti, è consentito il trasporto di persone e cose solo in quanto connesse alla destinazione d'uso delle speciali attrezzature;

Da ultimo queste autovetture devono essere **inerenti all'attività ed utilizzate effettivamente quali "uffici mobili"**. L'Agenzia delle Entrate afferma esplicitamente che devono soddisfare l'esigenza aziendale di avere uffici amministrativi mobili, come tali suscettibili di essere spostati, per esempio, in occasione di mostre, fiere o manifestazioni commerciali in genere. Plausibilmente si potrebbe pensare che tale requisito potrebbe essere soddisfatto anche in presenza di cantieri (si pensi ad un ufficio vendite su cantiere) o quando occorre compiere operazioni tecniche sul posto che richiedono l'impiego di attrezzature che sono installate sul veicolo.

E' certo, comunque, che l'autovettura ad uso "ufficio mobile", per avere questa specifica caratteristica anche fiscalmente rilevante, **non può essere utilizzata genericamente per il solo trasporto di cose o di persone** che costituirebbe un uso improprio sanzionato amministrativamente (finanche con la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi). Non è dunque conveniente ed è pericoloso "barare" sulle auto "ufficio mobile". Non basta infatti che sussista l'immatricolazione per questo uso: occorrono effettiva strumentalità aziendale nonché caratteristiche e condizioni di impiego specifiche per poter godere dei benefici fiscali. Alla luce di queste considerazioni il problema ha sollevato forse più interesse di quanto effettivamente ne meritava.

RIPRODUZIONE VIETATA